



COMUNE di MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

68387
Si certifica che il presente atto è stato
pubblicato nella Sede Comunale da
30-10-13 alle 15-11-13 per
giorni 15 consecutivi.
Ufficio del Messo Comunale

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

Approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 25.06.2013

successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 50 del 09.10.2013

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio, previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

- 1) Ai sensi del 1° comma dell'art. 25 del succitato D.Lgs. n. 285/1992, le occupazioni a carattere permanente del demanio e del patrimonio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dall'Ente competente.
- 2) Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Motta Visconti descritte nell'Allegato A al presente Regolamento sono soggette a canone non ricognitorio.
Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Motta Visconti esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
- 3) Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- 4) Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

- 1) Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- 2) Qualora il Concessionario sia una partecipata dell'Ente, il canone non ricognitorio da applicare è costituito dal prodotto fra la tariffa di riferimento (Tr) stabilita annualmente dalla Giunta Comunale per ciascuna delle tipologie di occupazione definite nell'elenco di cui all'allegato A) e il valore (V) dell'occupazione. Non si applicano i parametri di riferimento di cui al medesimo allegato.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

- 1) Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Motta Visconti per ciascun anno solare o frazione di anno di durata dell'occupazione.
- 2) La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali, *se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.*
- 3) Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dal lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura);
- 4) In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato B al presente Regolamento, e decorrono dal 1° gennaio 2013;
- 5) Le tariffe approvate con il presente Regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per

la deliberazione del bilancio di previsione, ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

- 6) Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente che però viene detratta dell'importo del canone non ricognitorio previsto per la medesima occupazione.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

- 1) Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
- 2) Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno in corso.
- 3) In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

- 1) In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2) La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
- 3) Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n.285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
 - mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- 2) In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.
- 3) Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 8 – RIMBORSI

- 1) Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al

tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1) Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 2) Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
- 3) Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2013 deve avvenire entro il 31 ottobre 2013
- 4) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, ed in attesa della formale modificazione del Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
- 5) A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

ALLEGATO A)

1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa

1.1 Condotture sotterranee idriche, condutture sotterranee per la distribuzione di gas, energia elettrica, acqua termica, intercapedini, manufatti e simili.....€ 1,00/ml (metro lineare)

1.2 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico al servizio delle condutture di cui al punto 1.1 con ingombro superiore a 1 mq€ 20,00/mq (metro quadrato)

1.3 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo.....€ 20,00 cadauno

1.4 Tralicci di elettrodotto.....€ 300,00 cadauno

2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa

2.1 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari: senza pubblicità.....€ 20,00 (canone fisso a impianto)
con pubblicità monofacciale.....€ 70,00 al metro lineare
con pubblicità bifacciale.....€ 100,00 al metro lineare

2.2 Occupazioni effettuate con preinsegne.....€ 35,00 cadauna

2.3 Pensiline: il canone è computato con riferimento al lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari.

Monofacciale.....€ 70,00 al metro lineare

Bifacciale.....€ 100,00 al metro lineare

2.4. Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere: il canone è computato in base al lato maggiore del mezzo installato espresso in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura)

Monofacciale.....€ 70,00 al metro lineare

Bifacciale€ 100,00 al metro lineare

2.5. Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette: il canone è computato in base al lato maggiore del mezzo installato espresso in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura);

Monofacciale.....€ 70,00 al metro lineare

Bifacciale.....€ 100,00 al metro lineare

ALLEGATO B)

Tariffa

La tariffa (T) da applicare è determinata secondo la seguente formula:

$$T = Tr \cdot k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4$$

dove:

Tariffa di riferimento (Tr):

La tariffa di riferimento stabilita annualmente dalla Giunta Comunale per ciascuna delle tipologie di occupazione definite nell'elenco di cui all'allegato A) al presente Regolamento.

Parametro categoria stradale (k1)

È costituito dal coefficiente di valutazione economica secondo la seguente classificazione:

ZONA CATEGORIA 1 = 1,5

ZONA CATEGORIA 2 = 1,3

Ai fini della suddivisione del territorio in categorie si tiene in considerazione la suddivisione effettuata ai fini dell'applicazione della TOSAP con eventuali aggiornamenti e/o successive modifiche.

Parametro durata temporale occupazioni (k2)

È costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata dell'occupazione permanente come segue:

Occupazioni di durata anni 1 K2 = 1,50

Occupazioni di durata fino ad anni 5 K2 = 1,25

Occupazioni di durata oltre anni 5 K2 = 1,00

Parametro economico (k3)

È costituito dal coefficiente applicabile alle singole tipologie occupazionali in relazione al valore economico complessivamente risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato dall'Ente ed al vantaggio che al titolare ne deriva sulla base dei ricavi annui verificatisi nell'anno precedente, come segue:

Fino a 500 mila euro K3 = 0,50

Da 500 mila a 1 milione di euro K3 = 1,00

Oltre 1 milione di euro K3 = 1,50

Per il primo esercizio il parametro economico si applica in base ad una stima comparata dei ricavi per attività omologhe, salvo conguaglio entro il termine per il versamento dell'annualità successiva.

Parametro di interferenza (k4)

È costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico comunale secondo la seguente tabella:

Tipo di occupazione

• Con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale K4 = 1,50

• Con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi non determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale K4 = 1,20

• Senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi K4 = 1,00

Tipo di occupazione

Di infrastrutture/sottosuolo comunali mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche.

Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche e ogni altro impianto con diametro geometrico:

Fino a 16 cm K4 = 1,20

Superiore a 16 cm fino a 100 cm K4 = 1,50

Superiore a 100 cm K4 = 2,00

La tariffa applicabile(T) è dunque costituita dall'applicazione dei parametri sopra descritti alla tariffa di riferimento determinata per tipologia di occupazione nell'allegato "A" secondo la seguente formula:

$$T = Tr \cdot k1 \cdot k2 \cdot k3 \cdot k4$$

Valore occupazione e unità di misura

Il valore (V) viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione come da classificazione di cui all'allegato "A" al presente Regolamento in base all'unità di misura espressa mediante le seguenti

abbreviazioni :

MQ. = METRI QUADRATI

ML. = METRI LINEARI

CAD. = CADAUNO

PL= PALO

Qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'allegato A), si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche quanto più prossime o similari, a quella di occupazione.

Canone di concessione non ricognitorio (CCNR)

È costituito dal prodotto fra la tariffa (T) applicabile come sopra determinata e il valore (V) dell'occupazione:

$$CCNR = (T \times V)$$

